

L'applicazione delle norme del dlgs e del provvedimento correttivo influenzano le scelte

Concordato, cambi demotivanti

Le esclusioni dei nuovi forfettari fanno perdere appeal

DI FABRIZIO G. POGGIANI
Concordato a rischio con i cambi di regime. Fuori dal concordato preventivo biennale (Cpb) i contribuenti che nel corso del biennio (2024/2025) passano al regime forfettario o coloro che aderiscono al detto regime nel corso del 2024. Passaggio indolore probabile, invece, se il contribuente nel corso dell'anno 2024 esce dal regime forfettario e passa al regime semplificato e/o ordinario. Questo ciò che emerge dal dettato letterale delle attuali disposizioni del dlgs 13/2024, in attesa delle novità che saranno introdotte, anche sul tema, dal decreto correttivo che prevede la modifica dell'art. 21, relativamente alle cause di cessazione del concordato.

Una delle criticità più volte evidenziate durante incontri con i professionisti e gli addetti ai lavori, infatti, riguarda quei contribuenti che nei recenti periodi d'imposta hanno applicato regimi fiscali diversi, passando di volta in volta dall'uno all'altro, anche nell'ottica di quanto previsto dall'art. 3 del decreto correttivo approvato recentemente dal Governo. Si deve prendere atto, innanzitutto, che gli articoli 11 e 24 del dlgs 13/2024 prevedono alcune cause di esclusione dal concordato e che l'art. 3 del decreto correttivo modifica l'attuale art. 11 disponendo, in modo tutt'altro che chiaro, che l'accesso all'istituto è inibito per "i contribuenti che hanno aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2024) al regime forfettario". Si modifica ulteriormente, inoltre, l'art. 21 del dlgs 13/2023, relativo alle cause di esclusione, integrando lo stesso con l'ulteriore previsione dell'esclusione per coloro che aderiscono al

regime forfettario, di cui ai commi da 54 a 89 dell'art. 1 della legge 190/2014; appare chiaro, quindi, che sono inibiti all'adesione i contribuenti che aderiscono nel 2024 al regime forfettario e decadono coloro che, fino all'anno precedente (2023) hanno applicato i regimi diversi e nel 2024 passano al regime forfettario (peraltro, regime naturale). Le attuali disposizioni, e quelle inserite nel correttivo, invece, non prevedono una specifica esclusione per i contribuenti che, anteriormente al 2024, applicavano il regime forfettario, poiché potranno aderire (siamo in attesa della relativa metodologia) sebbene limitatamente al 2024 e in via del tutto sperimentale ma non potranno accedere al concordato i contribuenti che hanno iniziato la propria attività nel 2024, aderendo al regime forfettario o che transitino in detto regime nel corso del 2024. Dalla lettura delle norme, anche di quelle inserite del decreto correttivo, emerge che la causa di esclusione viene attivata per il passaggio da contribuente Isa a contribuente in regime forfettario ma non viceversa, con la conseguenza che i soggetti che applicavano nel 2023 il regime forfettario e che nel 2024 lo abbandonano, devono poter accedere al concordato preventivo sebbene la proposta sia tarata sui dati 2023 ovvero su un reddito determinato in modo diverso dall'ordinario. Ma i casi, nella pratica, non terminano qui poiché la platea e le casistiche sono assai numerose.

Si pensi, per esempio, al contribuente che, da tempo in regime forfettario, nel corso del 2024 non sbanca soltanto la soglia degli 85.000 (che comporta la perdita del regime nel periodo d'imposta successi-

vo ovvero il 2025) ma anche la soglia di euro 100.000 che, come noto, comporta l'immediata fuoriuscita dal regime. Ipotizziamo, per esempio, che questo contribuente, forfettario nel 2023, abbia aderito al concordato (limitatamente al 2024) e che nel corso del 2024 lo stesso arrivi a novembre e, con l'ennesima fattura (e relativo pagamento), superi la soglia di euro 100.000; situazione che comporta, come detto, la fuoriuscita dal regime forfettario nel 2024.

In attesa dei necessari chiarimenti, e dal combinato disposto delle disposizioni sopra indicate, il verificarsi di tale evento (fuoriuscita immediata dal regime forfettario nel corso del 2024) non deve determinare la decadenza del concordato preventivo 2024, con la sola conseguenza che, restando predeterminato il reddito del 2024 (comma 1, art. 25 del dlgs 13/2024), le imposte non dovranno essere calcolate con le aliquote flat (5% o 15%) ma applicando le aliquote progressive dell'Irpef (scaglioni). Sul fronte dell'Iva, l'immediata fuoriuscita dal regime forfettario non introduce problematiche rilevanti, ai fini del concordato preventivo biennale, giacché quest'ultimo non comporta nessun effetto per la determinazione del detto tributo, restando confermati gli adempimenti Iva ordinari, a prescindere dall'adesione o meno all'istituto.

— © Riproduzione riservata — ■

